

**ELETTRODOTTO 380kV DOPPIA TERNA
GISSI – LARINO – FOGGIA
ED OPERE CONNESSE**

PIANO TECNICO DELLE OPERE – PARTE GENERALE

**VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTRICO E MAGNETICO E
CALCOLO DELLE FASCE DI RISPETTO
REGIONE ABRUZZO**

Storia delle revisioni		
Rev.00	del 29/03/12	Prima emissione

Elaborato	Verificato	Approvato
S. Barnaba SRI-PRI RM	L. Simeone SRI-PRI RM	E. Farci SRI-PRI RM

m010CI-LG001-r02

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
3	VALUTAZIONE CEM E FASCE DI RISPETTO	7
4	Caratteristiche principali elettriche degli elettrodotti oggetto di nuova costruzione	10
4.1	Caratteristiche principali degli elettrodotti aerei a 380 kV in semplice terna e doppia terna e 150 kV in semplice terna.....	10
4.2	Caratteristiche principali degli elettrodotti aerei a 380 kV in semplice terna.....	10
4.3	Caratteristiche principali degli elettrodotti aerei a 150 kV in semplice terna.....	11
4.4	Caratteristiche geometriche dei sostegni	11
5	VALUTAZIONE CEM E FASCE DI RISPETTO – REGIONE ABRUZZO.....	12
5.1	Valori di corrente caratteristici degli elettrodotti interessati e/o interferenti.....	12
6	VALUTAZIONE CAMPO ELETTRICO PER GLI ELETTRODOTTI AEREI INTERESSATI DALL’OPERA.....	13
7	VALUTAZIONE FASCE DI RISPETTO E DELL’INDUZIONE MAGNETICA PER GLI ELETTRODOTTI AEREI.....	16
7.1	Metodologia	16
7.2	Fasce di rispetto	17
7.2.1	Definizione	17
7.2.2	Calcolo delle fasce di rispetto.....	17
7.2.3	Rappresentazione di risultati	20
7.3	Individuazione delle strutture potenzialmente sensibili	21
7.4	Valutazione del campo nelle attuali condizioni di esercizio.....	21
7.5	Valutazione del campo a seguito della realizzazione degli elettrodotti	23
7.6	Esiti delle valutazioni e calcolo del contributo al valore di induzione magnetica delle opere oggetto di realizzazione	24
7.7	Schede strutture potenzialmente sensibili	25
8	CONCLUSIONI.....	36
9	APPENDICE A: APPROFONDIMENTO LEGISLATIVO.....	37

1 PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di evidenziare l'ottemperanza alla normativa vigente in merito ai campi elettrici e magnetici relativamente all'opera di sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale denominata "Elettrodotto aereo 380 kV doppia terna "Gissi – Larino – Foggia" ed opere connesse".

Tali valutazioni sono state fatte nel pieno rispetto del **D.P.C.M. dell'8 luglio 2003**, " Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", nonché della "Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", approvata con DM 29 maggio 2008. (pubblicato in G.U. n. 156 del 05/07/2008 – Supplemento Ordinario n. 160)

I valori indicati sono i seguenti:

- **Limite di esposizione:** 100 μ T per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci;
- **Valore di attenzione:** 10 μ T per l'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio, da osservare negli ambienti abitativi, nelle aree gioco per l'infanzia, nelle scuole ed in tutti quei luoghi dove si soggiorna per più di quattro ore al giorno;
- **Obiettivo di qualità:** 3 μ T per l'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio, che deve essere rispettato nella progettazione dei nuovi elettrodotti in corrispondenza degli ambienti e delle aree definiti al punto precedente e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche esistenti.

Per "**fasce di rispetto**" si intendono quelle definite dalla **Legge 22 febbraio 2001 n° 36**, ovvero il volume racchiuso dalla curva isolivello a 3 microtesla, all'interno delle quali non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero un uso che comporti una permanenza superiore a 4 ore, da determinare in conformità alla metodologia di cui al D.P.C.M. 08/07/2003.

Tale DPCM prevede (art. 6 comma 2) che l'APAT (ora ISPRA), sentite le ARPA, definisca la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Con Decreto 29 maggio 2008 (pubblicato in G.U. n. 156 del 05/07/2008 – Supplemento Ordinario n. 160) il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti.

Le valutazioni delle fasce di rispetto e dei campi elettromagnetici si riferiscono agli interventi elencati nella Relazione Tecnica Generale, Doc n. REER11013BGL00011_00:

- INTERVENTO 1
Elettrodotto aereo 380 kV doppia terna "Gissi - Larino" ed opere connesse
- INTERVENTO 2
Elettrodotto aereo 380 kV doppia terna "Larino – Foggia" ed opere connesse
- INTERVENTO 3
Riassetto elettrodotti aerei 380 kV in ingresso alla S.E. di Larino
- INTERVENTO 4
Riassetto elettrodotti aerei 380 kV in ingresso alla S.E. di Foggia
- INTERVENTO 5
- Ampliamento della sezione 380 kV della S.E. di Foggia

Il documento è strutturato nel modo seguente:

- Normativa di riferimento
- Valutazione del campo elettrico e di induzione magnetica relativamente alle opere relative stazione elettrica per la quale è previsto un adeguamento
- Valutazione del campo elettrico per gli elettrodotti di nuova realizzazione e per quelli oggetto di variante
- Valutazione del campo di induzione magnetica e delle fasce di rispetto per gli elettrodotti di nuova realizzazione e per quelli oggetto di variante secondo la seguente procedura:
 - Calcolo delle fasce di rispetto
 - Individuazione delle strutture potenzialmente sensibili
 - Valutazione puntuale del campo nelle attuali condizioni di esercizio
 - Valutazione puntuale del campo a seguito della realizzazione del nuovo elettrodotto aereo 380 kV doppia terna "Gissi – Larino – Foggia " ed opere connesse e degli interventi previsti

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le linee guida per la limitazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici variabili nel tempo ed ai campi elettromagnetici sono state indicate nel 1998 dalla ICNIRP (Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti).

Il 12-7-99 il Consiglio dell'Unione Europea (UE) ha emesso una Raccomandazione agli Stati Membri volta alla creazione di un quadro di protezione della popolazione dai campi elettromagnetici, che si basa sui migliori dati scientifici esistenti; a tale proposito il Consiglio ha avallato proprio le linee guida dell'ICNIRP. Successivamente nel 2001, a seguito di un'ultima analisi condotta sulla letteratura scientifica, un Comitato di esperti della Commissione Europea ha raccomandato alla UE di continuare ad adottare tali linee guida.

Lo Stato Italiano è successivamente intervenuto, con finalità di riordino e miglioramento della normativa in materia allora vigente in Italia attraverso la Legge quadro 36/2001, che ha individuato ben tre livelli di esposizione ed ha affidato allo Stato il compito di determinarli e aggiornarli periodicamente in relazione agli impianti che possono comportare esposizione della popolazione a campi elettrici e magnetici con frequenze comprese tra 0Hz e 300 GHz.

L'art. 3 della **Legge 36/2001** ha definito:

- *limite di esposizione* il valore di campo elettromagnetico da osservare ai fini della tutela della salute da effetti acuti;
- *valore di attenzione*, come quel valore del campo elettromagnetico da osservare quale misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;
- *obiettivo di qualità*, come criterio localizzativo e standard urbanistico, oltre che come valore di campo elettromagnetico ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione.

Tale legge quadro italiana (36/2001), come ricordato dal citato Comitato di esperti della Commissione Europea, è stata emanata nonostante le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea del 12-7-99 sollecitassero gli Stati membri ad utilizzare le linee guida internazionali stabilite dall'ICNIRP. Tutti i paesi dell'Unione Europea hanno accettato il parere del Consiglio della UE, mentre l'Italia ha adottato misure più restrittive di quelle indicate dagli Organismi internazionali.

In esecuzione della predetta Legge quadro, è stato infatti emanato il **D.P.C.M. 08.07.2003** "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.", che ha fissato il limite di esposizione in 100 microtesla (μT) per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico; ha stabilito il valore di attenzione di 10 μT , a titolo di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere; ha fissato,

quale obiettivo di qualità, da osservare nella progettazione di nuovi elettrodotti, il valore di 3 μ T. È stato altresì esplicitamente chiarito che tali valori sono da intendersi come mediana di valori nell'arco delle 24 ore, in condizioni normali di esercizio. Si segnala come i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dal Legislatore italiano siano rispettivamente 10 e 33 volte più bassi di quelli internazionali.

Al riguardo è opportuno anche ricordare che, in relazione ai campi elettromagnetici, la tutela della salute viene attuata – nell'intero territorio nazionale – esclusivamente attraverso il rispetto dei limiti prescritti dal D.P.C.M. 08.07.2003, al quale soltanto può farsi utile riferimento.

In tal senso, con sentenza n. 307 del 7.10.2003 la **Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcune leggi regionali in materia di tutela dai campi elettromagnetici**, per violazione dei criteri in tema di ripartizione di competenze fra Stato e Regione stabiliti dal nuovo Titolo V della Costituzione¹. Come emerge dal testo della sentenza, una volta fissati i valori-soglia di cautela per la salute, a livello nazionale, non è consentito alla legislazione regionale derogarli neanche in melius.

Per ulteriori **approfondimenti** si faccia riferimento all'**Allegato A** della presente relazione tecnica.


¹ Nella sentenza (pagg. 51 e segg.) si legge testualmente: "L'esame di alcune delle censure proposte nei ricorsi presuppone che si risponda all'interrogativo se i valori-soglia (limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità definiti come valori di campo), la cui fissazione è rimessa allo Stato, possano essere modificati dalla Regione, fissando valori-soglia più bassi, o regole più rigorose o tempi più ravvicinati per la loro adozione. La risposta richiede che si chiarisca la ratio di tale fissazione. Se essa consistesse esclusivamente nella tutela della salute dai rischi dell'inquinamento elettromagnetico, potrebbe invero essere lecito considerare ammissibile un intervento delle Regioni che stabilisse limiti più rigorosi rispetto a quelli fissati dallo Stato, in coerenza con il principio, proprio anche del diritto comunitario, che ammette deroghe alla disciplina comune, in specifici territori, con effetti di maggiore protezione dei valori tutelati (cfr. sentenze n. 382 del 1999 e n. 407 del 2002). Ma in realtà, nella specie, la fissazione di valori-soglia risponde ad una ratio più complessa e articolata. Da un lato, infatti, si tratta effettivamente di proteggere la salute della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche (e da questo punto di vista la determinazione delle soglie deve risultare fondata sulle conoscenze scientifiche ed essere tale da non pregiudicare il valore protetto); dall'altro, si tratta di consentire, anche attraverso la fissazione di soglie diverse in relazione ai tipi di esposizione, ma uniformi sul territorio nazionale, e la graduazione nel tempo degli obiettivi di qualità espressi come valori di campo, la realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sottesi alle competenze concorrenti di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, come quelli che fanno capo alla distribuzione dell'energia e allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione. Tali interessi, ancorché non resi espliciti nel dettato della legge quadro in esame, sono indubbiamente sottesi alla considerazione del "preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee" che, secondo l'art. 4, comma 1, lettera a, della legge quadro, fonda l'attribuzione allo Stato della funzione di determinare detti valori-soglia. In sostanza, la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell'energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Tutt'altro discorso è a farsi circa le discipline localizzative e territoriali. A questo proposito è logico che riprenda pieno vigore l'autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi".

3 VALUTAZIONE CEM E FASCE DI RISPETTO

La valutazione dei CEM verrà effettuata per regione di interesse, in particolare le valutazioni verranno effettuate secondo la seguente suddivisione del progetto:

REGIONE ABRUZZO


- Nuovi interventi:
 - Elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna GISSI – LARINO – FOGGIA dal sostegno n. 131 (Gissi) al punto di confine con la regione Molise (campata 170 – 171)
- Elettrodotti esistenti non oggetto di modificazioni ma interferenti dal punto di vista magnetico:
 - Elettrodotto aereo 380 kV in semplice terna S.E. di Gissi – S.E. Larino (terna n. 358)



REGIONE MOLISE

- NUOVI interventi:
 - Elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna GISSI – LARINO – FOGGIA dal punto di confine con la regione Abruzzo (campata 170 – 171) al punto di confine con la regione Puglia (campata 288 – 289)
 - Variante in ingresso alla S.E. di Larino dell'elettrodotto aereo S.T. 380 kV esistente Termoli – Larino (terna n. 353)
 - Variante in ingresso alla S.E. di Larino dell'elettrodotto aereo S.T. 380 kV esistente Gissi – Larino (terna n. 358)



- Variante in ingresso alla S.E. di Larino dell'elettrodotto aereo S.T. 380 kV esistente Larino – San Severo (terna n. 355)
- Adeguamento elettrodotto aereo 150 kV CP Portocannone – SE Larino (Terna n. 922) per permettere il sovrappasso dell'elettrodotto aereo 380 kV in progetto – campate 5 – 6 e campate 11 – 12
- Adeguamento elettrodotto aereo 150 kV CP Montecilfone – SE Larino (terna n. 845) per permettere il passaggio dell'elettrodotto aereo 380 kV in progetto – campate 1 -2 - 3
- Elettrodotti esistenti non oggetto di varianti ma interferenti dal punto di vista magnetico:
 - Elettrodotto aereo 380 kV in semplice terna S.E. di Gissi – S.E. Larino (Terna n. 358)
 - Elettrodotto aereo 150 kV CP Roccavivara – S.E. Larino (Terna n. 928)
 - Elettrodotto aereo 150 kV CP Larino – S.E. Larino (Terna n. 917)
 - Elettrodotto aereo 150 kV S.E. Larino – CP Rotello (Terna n. 931)



REGIONE PUGLIA

- NUOVI interventi
 - Elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna GISSI – LARINO – FOGGIA dal punto di confine con la regione Molise (Campata 288 – 289) alla S.E. di Foggia
 - Variante in ingresso alla S.E. di Foggia dell'elettrodotto aereo S.T. 380 kV esistente Palo del Colle – Foggia (Terna n. 318)
 - Variante in ingresso alla S.E. di Foggia dell'elettrodotto aereo S.T. 380 kV esistente Andria – Foggia (Terna n. 351)

- Variante in ingresso alla S.E. di Foggia dell'elettrodotto aereo S.T. 380 kV esistente San Severo – Foggia (Terna n. 305)
- Elettrodotti esistenti non oggetto di varianti ma interferenti dal punto di vista magnetico:
 - Elettrodotto aereo 380 kV in semplice terna S.E. Larino – S.E. San Severo (Terna n. 355)
 - Elettrodotto aereo 380 kV in semplice terna S.E. Candela – S.E. Foggia (Terna n. 364)
 - Elettrodotto aereo 380 kV in semplice terna S.E. Benevento II – S.E. Foggia (Terna n. 330)
 - Elettrodotto aereo 150 kV CP San Severo – SE Foggia (Terna n. 034D1)



4 Caratteristiche principali elettriche degli elettrodotti oggetto di nuova costruzione

Le caratteristiche tecniche principali dell'opera sono riportate nelle specifiche Relazioni Illustrative:

- Doc. n. EEER11013BGL00241 - PIANO TECNICO DELLE OPERE – INTERVENTO 1
- Doc. n. EEER11013BGL00251 - PIANO TECNICO DELLE OPERE – INTERVENTO 2
- Doc. n. EEER11013BGL00261 - PIANO TECNICO DELLE OPERE – INTERVENTO 3
- Doc. n. EEER11013BGL00271 - PIANO TECNICO DELLE OPERE – INTERVENTO 4
- Doc. n. EEER11013BGL00281 - PIANO TECNICO DELLE OPERE – INTERVENTO 5

4.1 Caratteristiche principali degli elettrodotti aerei a 380 kV in semplice terna e doppia terna e 150 kV in semplice terna

L'elettrodotto aereo a 380 kV in doppia terna sarà costituito da una palificazione con sostegni del tipo tronco piramidale; i sostegni saranno realizzati con angolari di acciaio ad elementi zincati a caldo e bullonati; ogni fase sarà costituita da 3 conduttori di energia collegati fra loro da distanziatori.

Ciascun conduttore di energia sarà costituito da una corda di alluminio-acciaio con un diametro complessivo di 31,50 mm.

Le principali caratteristiche elettriche, per ciascuna terna, sono le seguenti:

- Tensione nominale 380 kV in corrente alternata
- Frequenza nominale 50 Hz
- Intensità di corrente nominale 1500 A
- Potenza nominale 1000 MVA

4.2 Caratteristiche principali degli elettrodotti aerei a 380 kV in semplice terna

L'elettrodotto aereo a 380 kV in semplice terna sarà costituito da una palificazione con sostegni del tipo a delta rovescio; i sostegni saranno realizzati con angolari di acciaio ad elementi zincati a caldo e bullonati; ogni fase sarà costituita da 3 conduttori di energia collegati fra loro da distanziatori. Ciascun conduttore di energia sarà costituito da una corda di alluminio-acciaio con un diametro complessivo di 31,50 mm.

Le principali caratteristiche elettriche sono le seguenti:

- Tensione nominale 380 kV in corrente alternata
- Frequenza nominale 50 Hz
- Intensità di corrente nominale 1500 A
- Potenza nominale 1000 MVA

4.3 Caratteristiche principali degli elettrodotti aerei a 150 kV in semplice terna

Gli elettrodotti aerei a 150 kV in semplice terna saranno costituiti da palificazione con sostegni del tipo tronco-piramidale; i sostegni saranno realizzati con angolari di acciaio ad elementi zincati a caldo e bullonati; ogni fase sarà costituita da 1 conduttore di energia costituito da una corda di alluminio-acciaio con un diametro complessivo di 31,50 mm rispettivamente per ciascuna delle due configurazioni.

Le principali caratteristiche elettriche sono le seguenti:

- Tensione nominale 150 kV in corrente alternata
- Frequenza nominale 50 Hz
- Intensità di corrente nominale 425 A
- Potenza nominale 110 MVA

4.4 Caratteristiche geometriche dei sostegni

Le caratteristiche geometriche dei sostegni sono quelle previste dal "Progetto di Unificazione Terna" e sono riportati nei documenti allegati alla documentazione di progetto. In particolare si faccia riferimento al seguente documento:

- Caratteristiche componenti 380 kV ST e DT, 150 kV SR - Doc. n. EEER11013BGL00014

5 VALUTAZIONE CEM E FASCE DI RISPETTO – REGIONE ABRUZZO

5.1 Valori di corrente caratteristici degli elettrodotti interessati e/o interferenti

I valori di corrente caratteristici degli elettrodotti di nuova costruzione, oggetto di variante o semplicemente interferenti sono:

- **Portata in corrente in servizio normale:** è il valore di corrente che può essere sopportato da un conduttore per il 100% del tempo con limiti accettabili del rischio di scarica sugli oggetti mobili e sulle opere attraversate e dell'invecchiamento (**definizione da CEI 11-60**).
- **Portata in corrente in servizio normale:** valore convenzionale di corrente di un elettrodotto.
- **Corrente mediana giornaliera:** valore della massima mediana giornaliera transitata sull'elettrodotto e registrata negli anni precedenti

Nella seguente tabella si riportano i suddetti valori per gli elettrodotti oggetto di analisi nella presente relazione tecnica. Per le correnti massime si riportano i valori relativi al **periodo climatico più sfavorevole**.

CODICE LINEA	NOME ELETTRDOTTO	TENSIONE	ST / DT	CONDUTTORE	ZONA CLIMATICA	CORRENTE CEI 11.60	MAX MEDIANA GIORNALIERA
in progetto	Gissi-Larino	380 kV	DT	3x31,5mm	A	2955 A per terna	-
358	Gissi- Larino	380 kV	ST	3x31,5mm	A	2955 A	1753 A

6 VALUTAZIONE CAMPO ELETTRICO PER GLI ELETTRODOTTI AEREI INTERESSATI DALL'OPERA

La valutazione del campo elettrico al suolo è avvenuta mediante l'impiego del software "EMF Vers 4.0" sviluppato per T.E.R.NA. da CESI in aderenza alla norma CEI 211-4.


La configurazione della geometria dei sostegni e i valori della grandezze elettriche sono quelli riportati nel capitolo precedenti e nella relazioni tecniche illustrative allegate alla documentazione progettuale.

Essi corrispondono con le reali condizioni di installazione sia per quanto riguarda la configurazione geometrica sia per quanto riguarda il franco minimo da terra.


Per la progettazione degli elettrodotti oggetto di intervento e/o di variante sono stati utilizzati i seguenti franchi minimi:

- per gli elettrodotti a 380kV sia in semplice terna che in doppia terna si è utilizzato un **franco minimo da terra di 14 m;**
- per gli elettrodotti a 150kV sia in semplice terna che in doppia terna si è utilizzato un **franco minimo da terra di 10 m;**

La valutazione del **campo elettrico** è avvenuta nelle condizioni maggiormente conservative, effettuando la simulazione in corrispondenza di un sostegno la cui altezza utile sia inferiore a quella minima dei sostegni previsti nel tracciato in oggetto.




CONFIGURAZIONE




Configurazione 380 DT – Tipo VV


CAMPO ELETTRICO




Campo elettrico inferiore a 3.4kV/m




Configurazione 380 DT – Tipo M e Tipo N




Campo elettrico inferiore a 3kV/m



Configurazione 380 ST – Tipo EA



Campo elettrico inferiore a 3.9kV/m



Come si evince dalle simulazioni effettuate, sia per gli interventi di nuova costruzione previsti a 380 kV sia per gli interventi di variante sugli elettrodotti a 380kV ST, e 150kV ST, il valore del campo elettrico è **sempre inferiore al limite previsto dal DPCM 08/07/03 fissato in 5 kV/m.**

7 VALUTAZIONE FASCE DI RISPETTO E DELL'INDUZIONE MAGNETICA PER GLI ELETTRODOTTI AEREI

7.1 Metodologia

Per la valutazione delle fasce di rispetto e del campo di induzione magnetica relativamente ai potenziali recettori sensibili si procederà utilizzando la seguente metodologia:

- **Step 1:** si procede alla valutazione tridimensionale del campo di induzione magnetica immaginando la sovrapposizione degli effetti generati da tutti gli elettrodotti (esistenti e di nuova costruzione) nelle reali condizioni di installazione, ipotizzando circolante la massima corrente prevista secondo la norma CEI 11.60. Si calcola quindi la **fascia di rispetto** e, quindi, la sua proiezione al suolo;
- **Step 2:** si individuano i **recettori potenzialmente sensibili** che ricadono all'interno della proiezione della fascia di rispetto. I recettori vengono categorizzati attraverso l'analisi della documentazione catastale, delle carte tecniche regionali e da sopralluoghi in situ;
- **Step 3:** si effettua una valutazione di campo di induzione magnetica, considerando sempre le condizioni reali di installazione, considerando il solo contributo degli elettrodotti esistenti. Così come previsto dalla metodologia di cui al documento ISPRA "Disposizioni integrative/interpretative sui decreti del 29/05/2008", si utilizza, come valore di corrente di esercizio, la massima mediana giornaliera nelle 24 ore. Per i recettori sensibili all'interno della proiezione della fascia di rispetto si è quindi calcolato un valore di induzione magnetica denominato B_{max}
- **Step 4:** si effettua una valutazione di campo di induzione magnetica, considerando sempre le condizioni reali di installazione per gli elettrodotti esistenti e di nuova costruzione, considerando come correnti circolanti:
 - Per gli elettrodotti esistenti: il valore massimo della mediana giornaliera nelle 24 ore;
 - Per gli elettrodotti di nuova costruzione: il valore della portata di corrente in servizio normale così come definita dalla norma CEI 11-60

A conclusione di questa fase, per i recettori sensibili, sarà stata determinato il valore cumulato denominato B_{TOT} . Questo valore tiene conto dell'effetto cumulato generato dagli elettrodotti esistenti e da quelli di nuova realizzazione;

- **Step 5:** si procede quindi a verificare che la realizzazione dei nuovi elettrodotti non peggiori sostanzialmente l'esposizione al campo di induzione magnetica. La verifica per i singoli recettori sarà la seguente:

$$B_{TOT} \leq 3 \quad \text{se} \quad B_{MAX} < 3$$

$$B_{TOT} \leq B_{MAX} + 0.1 \quad \text{se} \quad B_{MAX} \geq 3$$

7.2 Fasce di rispetto

7.2.1 Definizione

Per “**fasce di rispetto**” si intendono quelle definite dalla Legge 22 febbraio 2001 n° 36, all’interno delle quali non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero un uso che comporti una permanenza superiore a 4 ore, da determinare in conformità alla metodologia di cui al D.P.C.M. 08/07/2003.

Tale DPCM prevede (art. 6 comma 2) che l’APAT, sentite le ARPA, definisca la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l’approvazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Con Decreto 29 maggio 2008 (pubblicato in G.U. n. 156 del 05/07/2008 – Supplemento Ordinario n. 160) il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti.

7.2.2 Calcolo delle fasce di rispetto

Per il calcolo delle fasce di rispetto si è proceduto ad una simulazione **tridimensionale** eseguita con il software **WinEDTELF Vers.7.3** realizzato da VECTOR Srl (**software utilizzato dalle ARPA e certificato dall’Università dell’Aquila e dal CESI**) .




Figura 1 – Scherma del modello impostato per le valutazioni CEM sul sistema WinEDT




Figura 3 – Scherma del modello impostato per le valutazioni CEM sul sistema WinEDT

Nella simulazione sono state utilizzate le seguenti ipotesi:

- Valutazione simultanea di tutti gli elettrodotti sorgenti di campo di induzione magnetica (valutazione considerando la sovrapposizione degli effetti).
- Il software WinEDT è stato configurato immaginando tra le diverse combinazioni di fase possibile quella che risulta maggiormente cautelativa;




Figura 4 – Impostazione dell'analisi 3D nell'ipotesi più cautelativa

- Configurazione dei sostegni di nuova costruzione ed esistenti nelle reali condizioni di installazione in termini di:
 - Geometria dei sostegni
 - Tipologia conduttori
 - Parametri di tesatura

7.2.3 Rappresentazione di risultati

La rappresentazione cartografica della proiezione della fascia di rispetto e delle strutture potenzialmente sensibili con riferimento alla Regione ABRUZZO è riportata nella seguente documentazione:

- Doc. n. DEER11013BGL00173

Planimetria 1:10.000 con Distanza di Prima Approssimazione – Regione ABRUZZO

- Doc. n. DEER11013BGL00174

Planimetria catastale con Distanza di Prima Approssimazione – Comune di GISSI

- Doc. n. DEER11013BGL00175

Planimetria catastale con Distanza di Prima Approssimazione – Comune di FURCI

- Doc. n. DEER11013BGL00176

Planimetria catastale con Distanza di Prima Approssimazione – Comune di SAN BUONO

- Doc. n. DEER11013BGL00177

Planimetria catastale con Distanza di Prima Approssimazione – Comune di FRESAGRANDINARIA

- Doc. n. DEER11013BGL00178

Planimetria catastale con Distanza di Prima Approssimazione – Comune di LENTELLA

7.3 Individuazione delle strutture potenzialmente sensibili

Dopo aver individuato la proiezione della fascia di rispetto si è proceduto alla individuazione dei **recettori potenzialmente sensibili** che ricadono al suo interno, ricorrendo alle informazioni desunte da:

- Cartografia su Carta Tecnica Regionale;
- Ortofoto
- Planimetrie e visure catastali (aggiornate a novembre 2011)
- Sopralluoghi in sito (effettuati fino a ottobre 2011)

Si riportano di seguito le strutture individuate che ricadono all'interno della Distanza di Prima Approssimazione, con riferimento solo al tracciato ricadente nel territorio abruzzese:

ID Recettore	Coordinate WGS 84 Fuso 33N		CAMPATA PROSSIMA	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	PRESENZA SU CARTOGRAFIA		
	X	Y					CATASTALE	ORTOFOTO	CTR
1_ABRUZZO	464467.7846	4654896.258	139-140	Gissi	16	333+;335+	si	si	si
2_ABRUZZO	466680.8017	4652281.674	148-149	Furci	17	4006+	si	si	no
3_ABRUZZO	466913.7612	4652138.7	148-149	S. Buono	2	85+	si	si	si
4_ABRUZZO	467280.7342	4651940.017	149-150	S. Buono	2	312+ ; 1324+	si	si	si
5_ABRUZZO	469859.9597	4650429.267	157-158	Fresagrandinaria	2	95+	si	si	si
6_ABRUZZO	472999.0374	4647897.367	166-167	Fresagrandinaria			no	no	no
7_ABRUZZO	473192.2881	4647875.024	166-167	Fresagrandinaria			no	no	si
8_ABRUZZO	473297.266	4647817.116	166-167	Fresagrandinaria			no	no	si
9_ABRUZZO	473322.8994	4647752.981	166-167	Fresagrandinaria			no	no	si
10_ABRUZZO	473408.6097	4647779.304	167-168	Fresagrandinaria			no	si	si
11_ABRUZZO	473430.8535	4647770.067	167-168	Fresagrandinaria	10	4030+	si	si	si

Durante i sopralluoghi, sono stati individuati alcuni fabbricati che non sono presenti sulle planimetrie catastali e/o sulle CTR; in questi casi si è provveduto comunque a riportarne la posizione nelle Planimetrie con Distanze di Prima Approssimazione.

7.4 Valutazione del campo nelle attuali condizioni di esercizio

Così come previsto dalla metodologia riportata nel documento ISPRA "Disposizioni integrative/interpretative sui decreti del 29/05/2008", si è proceduto ad effettuare una valutazione di campo di induzione magnetica per i recettori sensibili individuati all'interno della proiezione della fascia di rispetto, considerando il solo contributo degli elettrodotti attualmente in esercizio.

Tale valore viene calcolato nella zona del recettore maggiormente cautelativa (ad esempio: in corrispondenza del tetto) ed è denominato B_{max} .

Il calcolo del campo di induzione magnetica è stato effettuato secondo la seguente metodologia:

- impiego di software con calcolo tridimensionale **WinEDT\ELF Vers.7.3** realizzato da VECTOR Srl (**software utilizzato dalle ARPA e certificato dall'Università dell'Aquila e dal CESI**);
- sovrapposizione degli effetti di tutti gli elettrodotti concorrenti al valore del campo risultante;
- ricerca della combinazione delle correnti e della disposizione delle fasi nei diversi elettrodotti che risulti maggiormente cautelativa ai fini del valore di esposizione;
- disposizione dei conduttori che rispetti le reali condizioni di installazione (punto di attacco dei conduttori, disposizione geometrica delle fasi e parametro di tesatura delle campate);
- valore di corrente pari alla massima mediana giornaliera registrata negli ultimi anni;

Nella seguente tabella sono riportati i valori riepilogativi di corrente utilizzati:

CODICE LINEA	NOME ELETTRODOTTO	TENSIONE	ST / DT	ZONA CLIMATICA	VALORE UTILIZZATO MAX MEDIANA 24h [A]
358	Gissi- Larino	380 kV	ST	A	1753 A

Per i recettori sensibili all'interno della proiezione della fascia di rispetto si è quindi calcolato un valore di induzione magnetica denominato **B_{max}**, che viene riportato nella seguente tabella:

ID Recettore	Coordinate WGS 84 Fuso 33N		CAMPATA PROSSIMA	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	PRESENZA SU CARTOGRAFIA			TIPOLOGIA	ALTEZZA STRUTTURA [m]	QUOTA ALTIMETRICA [m]	B _{max} [μT]
	X	Y					CATASTALE	ORTOFOTO	CTR				
1_ABRUZZO	464467.7846	4654896.258	139-140	Gissi	16	333+;335+	si	si	si	Rudere		187	-
2_ABRUZZO	466680.8017	4652281.674	148-149	Furci	17	4006+	si	si	no	Opificio	6	350	-
3_ABRUZZO	466913.7612	4652138.7	148-149	S. Buono	2	85+	si	si	si	deposito attrezzi	2.5	317	-
4_ABRUZZO	467280.7342	4651940.017	149-150	S. Buono	2	312+ ; 1324+	si	si	si	abitazione	8	331	-
5_ABRUZZO	469859.9597	4650429.267	157-158	Fresagrandinaria	2	95+	si	si	si	fabbricato rurale (rudere)	5	230	-
6_ABRUZZO	472999.0374	4647897.367	166-167	Fresagrandinaria			no	no	no	fabbricato rurale (rudere)	4	270	-
7_ABRUZZO	473192.2881	4647875.024	166-167	Fresagrandinaria			no	no	si	deposito attrezzi	2.5	270	-
8_ABRUZZO	473297.266	4647817.116	166-167	Fresagrandinaria			no	no	si	tettoia/fienile	5	280	-
9_ABRUZZO	473322.8994	4647752.981	166-167	Fresagrandinaria			no	no	si	stalla	3	280	-
10_ABRUZZO	473408.6097	4647779.304	167-168	Fresagrandinaria			no	si	si	deposito attrezzi	2.5	311	-
11_ABRUZZO	473430.8535	4647770.067	167-168	Fresagrandinaria	10	4030+	si	si	si	abitazione	6	309	2.19

Dalla valutazione 3D riportata nella precedente tabella si può affermare che tutte le strutture attualmente presenti in prossimità degli elettrodotti in esercizio rispettano il valore di attenzione di 10 μT di cui al D.P.C.M. del 8.7.2003.

Si procederà quindi nel dimostrare che la realizzazione del nuovo Elettrodotto a 380kV DT "Gissi – Larino - Foggia" non modificherà in maniera sostanziale l'esposizione al campo di induzione magnetica a cui sono sottoposti i recettori individuati.

7.5 Valutazione del campo a seguito della realizzazione degli elettrodotti

Così come previsto dalla metodologia riportata nel documento ISPRA “Disposizioni integrative/interpretative sui decreti del 29/05/2008”, si è proceduto ad effettuare una valutazione di campo di induzione magnetica per i recettori sensibili individuati all’interno della proiezione della fascia di rispetto, considerando la sovrapposizione degli effetti tra gli elettrodotti attualmente in esercizio e quelli di nuova realizzazione.

Tale valore viene calcolato nella zona del recettore maggiormente cautelativa (ad esempio: in corrispondenza del tetto) ed è denominato B_{TOT} .

Il calcolo del campo di induzione magnetica è stato effettuato secondo la seguente metodologia:

- impiego di software con calcolo tridimensionale **WinEDT\ELF Vers.7.3** realizzato da VECTOR Srl (**software utilizzato dalle ARPA e certificato dall’Università dell’Aquila e dal CESI**);
- sovrapposizione degli effetti di tutti gli elettrodotti concorrenti al valore del campo risultante;
- ricerca della combinazione delle correnti e della disposizione delle fasi nei diversi elettrodotti che risulti maggiormente cautelativa ai fini del valore di esposizione;
- disposizione dei conduttori che rispetti le reali condizioni di installazione (punto di attacco dei conduttori, disposizione geometrica delle fasi e parametro di tesatura delle campate);
- valore di corrente pari alla massima mediana giornaliera registrata negli ultimi anni;

CODICE LINEA	NOME ELETTRODOTTO	TENSIONE	ST / DT	CONDUTTORE	ZONA CLIMATICA	CORRENTE UTILIZZATA	VALORE DI CORRENTE
in progetto	Gissi- Larino	380 kV	DT	3x31,5mm	A	CEI 11.60	2955 A
358	Gissi- Larino	380 kV	ST	3x31,5mm	A	mediana	1753 A

Per i recettori sensibili all’interno della proiezione della fascia di rispetto si è quindi calcolato un valore di induzione magnetica denominato B_{TOT} , che viene riportato nella seguente tabella:

ID Recettore	Coordinate WGS 84 Fuso 33N		CAMPATA PROSSIMA	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	PRESENZA SU CARTOGRAFIA			TIPOLOGIA	ALTEZZA STRUTTURA [m]	QUOTA ALTIMETRICA [m]	Btot [μT]
	X	Y					CATASTALE	ORTOFOTO	CTR				
1_ABRUZZO	464467.7846	4654896.258	139-140	Gissi	16	333+;335+	si	si	si	Rudere		187	
2_ABRUZZO	466680.8017	4652281.674	148-149	Furci	17	4006+	si	si	no	Opificio	6	350	2.73
3_ABRUZZO	466913.7612	4652138.7	148-149	S. Buono	2	85+	si	si	si	deposito attrezzi	2.5	317	
4_ABRUZZO	467280.7342	4651940.017	149-150	S. Buono	2	312+ ; 1324+	si	si	si	abitazione	8	331	2.81
5_ABRUZZO	469859.9597	4650429.267	157-158	Fresagrandinaria	2	95+	si	si	si	fabbricato rurale (rudere)	5	230	2.12
6_ABRUZZO	472999.0374	4647897.367	166-167	Fresagrandinaria			no	no	no	fabbricato rurale (rudere)	4	270	-
7_ABRUZZO	473192.2881	4647875.024	166-167	Fresagrandinaria			no	no	si	deposito attrezzi	2.5	270	-
8_ABRUZZO	473297.266	4647817.116	166-167	Fresagrandinaria			no	no	si	tettoia/fienile	5	280	-
9_ABRUZZO	473322.8994	4647752.981	166-167	Fresagrandinaria			no	no	si	stalla	3	280	-
10_ABRUZZO	473408.6097	4647779.304	167-168	Fresagrandinaria			no	si	si	deposito attrezzi	2.5	311	-
11_ABRUZZO	473430.8535	4647770.067	167-168	Fresagrandinaria	10	4030+	si	si	si	abitazione	6	309	2.50

7.6 Esiti delle valutazioni e calcolo del contributo al valore di induzione magnetica delle opere oggetto di realizzazione

Così come previsto dalla metodologia riportata nel documento ISPRA “Disposizioni integrative/interpretative sui decreti del 29/05/2008”, si è proceduto, quindi, a verificare che la realizzazione dei nuovi elettrodotti non peggiorino sostanzialmente l’esposizione al campo di induzione magnetica.

La **verifica** per i singoli recettori sarà la seguente:

$$B_{TOT} \leq 3\mu T \quad \text{se} \quad B_{MAX} < 3\mu T$$

$$B_{TOT} \leq B_{MAX} + 0.1 \quad \text{se} \quad B_{MAX} \geq 3\mu T$$


ID Recettore	Coordinate WGS 84 Fuso 33N		CAMPATA PROSSIMA	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	PRESENZA SU CARTOGRAFIA			TIPOLOGIA	ALTEZZA STRUTTURA [m]	QUOTA ALTIMETRICA [m]	B _{max} [μT]	B _{tot} [μT]	DIFF	VERIFICA
	X	Y					CATASTALE	ORTOFOTO	CTR							
1_ABRUZZO	464467.7846	4654896.258	139-140	Gissi	16	333+;335+	si	si	si	Rudere	187	-	-	-	OK	
2_ABRUZZO	466680.8017	4652281.674	148-149	Furci	17	4006+	si	si	no	Opificio	6	350	-	2.73	2.73	OK
3_ABRUZZO	466913.7612	4652138.7	148-149	S. Buono	2	85+	si	si	si	deposito attrezzi	2.5	317	-	-	-	OK
4_ABRUZZO	467280.7342	4651940.017	149-150	S. Buono	2	312+ ; 1324+	si	si	si	abitazione	8	331	-	2.81	2.81	OK
5_ABRUZZO	469859.9597	4650429.267	157-158	Fresagrandinaria	2	95+	si	si	si	fabbricato rurale (rudere)	5	230	-	2.12	2.12	OK
6_ABRUZZO	472999.0374	4647897.367	166-167	Fresagrandinaria			no	no	no	fabbricato rurale (rudere)	4	270	-	-	-	OK
7_ABRUZZO	473192.2881	4647875.024	166-167	Fresagrandinaria			no	no	si	deposito attrezzi	2.5	270	-	-	-	OK
8_ABRUZZO	473297.266	4647817.116	166-167	Fresagrandinaria			no	no	si	tettoia/fienile	5	280	-	-	-	OK
9_ABRUZZO	473322.8994	4647752.981	166-167	Fresagrandinaria			no	no	si	stalla	3	280	-	-	-	OK
10_ABRUZZO	473408.6097	4647779.304	167-168	Fresagrandinaria			no	si	si	deposito attrezzi	2.5	311	-	-	-	OK
11_ABRUZZO	473430.8535	4647770.067	167-168	Fresagrandinaria	10	4030+	si	si	si	abitazione	6	309	2.19	2.50	0.31	OK




Si può affermare che, relativamente alle strutture per le quali, nelle condizioni attuali di esercizio, è verificato l’obiettivo di qualità di 3μT ($B_{MAX} < 3\mu T$), tale valore continua ad essere verificato ($B_{TOT} \leq 3\mu T$), anche considerando l’effetto cumulativo degli elettrodotti esistenti e di quelli di nuova costruzione.

Relativamente alle strutture per le quali, nelle condizioni attuali di esercizio, è rispettato il valore di attenzione 10 μT ma non l’obiettivo di qualità ($B_{MAX} \geq 3\mu T$), la realizzazione del nuovo non modifica sostanzialmente l’esposizione al campo di induzione magnetica. L’incremento del campo, nelle condizioni peggiori possibili è inferiore a 0.1μT ($B_{TOT} \leq B_{MAX} + 0.1$).

7.7 Schede strutture potenzialmente sensibili




CARATTERISTICHE STRUTTURA		
STRUTTURA		1_ABRUZZO
COMUNE		GISSI
UBICAZIONE	(campate) Elettrodotto in Progetto	139 - 140
DESTINAZIONE D'USO		-
STATO CONSERVAZIONE		RUDERE - MACERIE
Ascissa - X	WGS 84 F33 N	464467.7846
Ordinata - Y	WGS 84 F33 N	4654896.258
QUOTA SUOLO	[m]	187
ALTEZZA STRUTTURA	[m]	-
FUORI ASSE	[m]	0
INDUZIONE MAGNETICA (B _{MAX})	[μT]	NON VALUTATO
INDUZIONE MAGNETICA (B _{TOT})	[μT]	NON VALUTATO
DIFFERENZA	[μT]	-
VERIFICA		OK






——— ELETTRORODOTTO A 380 KV DT IN PROGETTO
——— DPA - DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE

CARATTERISTICHE STRUTTURA		
STRUTTURA		2_ABRUZZO
COMUNE		FURCI
UBICAZIONE	(campate) Elettrodotto in Progetto	148 - 149
DESTINAZIONE D'USO		OPIFICIO
STATO CONSERVAZIONE		BUONO
Ascissa - X	WGS 84 F33 N	466680.8017
Ordinata - Y	WGS 84 F33 N	4652281.674
QUOTA SUOLO	[m]	350
ALTEZZA STRUTTURA	[m]	6
FUORI ASSE	[m]	80.9
INDUZIONE MAGNETICA (B _{MAX})	[μT]	-
INDUZIONE MAGNETICA (B _{TOT})	[μT]	2.73
DIFFERENZA	[μT]	2.73
VERIFICA		OK




ELETTRODOTTO A 380 KV DT IN PROGETTO
 DPA - DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE

CARATTERISTICHE STRUTTURA		
STRUTTURA		3_ABRUZZO
COMUNE		SAN BUONO
UBICAZIONE	(campate) Elettrodotto in Progetto	148 - 149
DESTINAZIONE D'USO		DEPOSITO ATTREZZI
STATO CONSERVAZIONE		FATISCENTE
Ascissa - X	WGS 84 F33 N	466913.7612
Ordinata - Y	WGS 84 F33 N	4652138.7
QUOTA SUOLO	[m]	317
ALTEZZA STRUTTURA	[m]	2.5
FUORI ASSE	[m]	54.3
INDUZIONE MAGNETICA (B _{MAX})	[μT]	-
INDUZIONE MAGNETICA (B _{TOT})	[μT]	NON VALUTATO
DIFFERENZA	[μT]	-
VERIFICA		OK






ELETTRDOTTO A 380 KV DT IN PROGETTO
 DPA - DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE

CARATTERISTICHE STRUTTURA		
STRUTTURA		4 ABRUZZO
COMUNE		SAN BUONO
UBICAZIONE	(campate) Elettrodotto in Progetto	149 - 150
DESTINAZIONE D'USO		ABITAZIONE
STATO CONSERVAZIONE		BUONO
Ascissa - X	WGS 84 F33 N	467280.7342
Ordinata - Y	WGS 84 F33 N	4651940.017
QUOTA SUOLO	[m]	331
ALTEZZA STRUTTURA	[m]	8
FUORI ASSE	[m]	79.5
INDUZIONE MAGNETICA (B _{MAX})	[μ T]	-
INDUZIONE MAGNETICA (B _{TOT})	[μ T]	2.81
DIFFERENZA	[μ T]	2.81
VERIFICA		OK




- ELETTRDOTTO A 380 kV DT IN PROGETTO
- DPA - DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE

CARATTERISTICHE STRUTTURA		
STRUTTURA		5_ABRUZZO
COMUNE		FRESAGRANDINARIA
UBICAZIONE	(campate) Elettrodotto in Progetto	157 - 158
DESTINAZIONE D'USO		FABBRICATO RURALE
STATO CONSERVAZIONE		RUDERE
Ascissa - X	WGS 84 F33 N	469859.9597
Ordinata - Y	WGS 84 F33 N	4650429.267
QUOTA SUOLO	[m]	230
ALTEZZA STRUTTURA	[m]	5
FUORI ASSE	[m]	86
INDUZIONE MAGNETICA (B_{MAX})	[μT]	-
INDUZIONE MAGNETICA (B_{TOT})	[μT]	2.12
DIFFERENZA	[μT]	2.12
VERIFICA		OK





ELETTRDOTTO A 380 kV DT IN PROGETTO
 DPA - DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE

CARATTERISTICHE STRUTTURA		
STRUTTURA		6_ABRUZZO
COMUNE		FRESAGRANDINARIA
UBICAZIONE	(campate) Elettrodotto Esistente	141 - 142
DESTINAZIONE D'USO		FABBRICATO RURALE
STATO CONSERVAZIONE		RUDERE
Ascissa - X	WGS 84 F33 N	472999.0374
Ordinata - Y	WGS 84 F33 N	4647897.367
QUOTA SUOLO	[m]	270
ALTEZZA STRUTTURA	[m]	4
FUORI ASSE	[m]	316
INDUZIONE MAGNETICA (B _{MAX})	[μT]	NON VALUTATO
INDUZIONE MAGNETICA (B _{TOT})	[μT]	NON VALUTATO
DIFFERENZA VERIFICA	[μT]	- OK





CARATTERISTICHE STRUTTURA		
STRUTTURA		7_ABRUZZO
COMUNE		FRESAGRANDINARIA
UBICAZIONE	(campate) Elettrodotto Esistente	141 - 142
DESTINAZIONE D'USO		CAPANNA PER ATTREZZI
STATO CONSERVAZIONE		FATISCENTE
Ascissa - X	WGS 84 F33 N	473192.2881
Ordinata - Y	WGS 84 F33 N	4647875.024
QUOTA SUOLO	[m]	270
ALTEZZA STRUTTURA	[m]	2.5
FUORI ASSE	[m]	239
INDUZIONE MAGNETICA (B_{MAX})	[μ T]	NON VALUTATO
INDUZIONE MAGNETICA (B_{TOT})	[μ T]	NON VALUTATO
DIFFERENZA VERIFICA	[μ T]	- OK



ELETTRODOTTO A 380 kV DT IN PROGETTO
 DPA - DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE

ELETTRODOTTO A 380 kV ST ESISTENTE "GISSI-LARINO"


CARATTERISTICHE STRUTTURA		
STRUTTURA		8_ABRUZZO
COMUNE		FRESAGRANDINARIA
UBICAZIONE	(campate) Elettrodotto Esistente	141 - 142
DESTINAZIONE D'USO		TETTOIA/FIENILE
STATO CONSERVAZIONE		BUONO
Ascissa - X	WGS 84 F33 N	473297.266
Ordinata - Y	WGS 84 F33 N	4647817.116
QUOTA SUOLO	[m]	280
ALTEZZA STRUTTURA	[m]	5
FUORI ASSE	[m]	238
INDUZIONE MAGNETICA (B_{MAX})	[μ T]	NON VALUTATO
INDUZIONE MAGNETICA (B_{TOT})	[μ T]	NON VALUTATO
DIFFERENZA VERIFICA	[μ T]	- OK



----- ELETTRODOTTO A 380 kV DT IN PROGETTO
 ----- DPA - DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE

----- ELETTRODOTTO A 380 kV ST ESISTENTE "GISSI-LARINO"


CARATTERISTICHE STRUTTURA		
STRUTTURA		9_ABRUZZO
COMUNE		FRESAGRANDINARIA
UBICAZIONE	(campate) Elettrodotto Esistente	141 - 142
DESTINAZIONE D'USO		STALLA
STATO CONSERVAZIONE		FATISCENTE
Ascissa - X	WGS 84 F33 N	473322.8994
Ordinata - Y	WGS 84 F33 N	4647752.981
QUOTA SUOLO	[m]	280
ALTEZZA STRUTTURA	[m]	3
FUORI ASSE	[m]	281
INDUZIONE MAGNETICA (B_{MAX})	[μ T]	NON VALUTATO
INDUZIONE MAGNETICA (B_{TOT})	[μ T]	NON VALUTATO
DIFFERENZA VERIFICA	[μ T]	- OK




----- ELETTRODOTTO A 380 kV DT IN PROGETTO
 ----- DPA - DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE

----- ELETTRODOTTO A 380 kV ST ESISTENTE "GISSI-LARINO"

CARATTERISTICHE STRUTTURA		
STRUTTURA		10_ABRUZZO
COMUNE		FRESAGRANDINARIA
UBICAZIONE	(campate) Elettrodotto Esistente	141 - 142
DESTINAZIONE D'USO		DEPOSITO ATTREZZI
STATO CONSERVAZIONE		BUONO
Ascissa - X	WGS 84 F33 N	473408.6097
Ordinata - Y	WGS 84 F33 N	4647779.304
QUOTA SUOLO	[m]	311
ALTEZZA STRUTTURA	[m]	2.5
FUORI ASSE	[m]	215
INDUZIONE MAGNETICA (B _{MAX})	[μT]	NON VALUTATO
INDUZIONE MAGNETICA (B _{TOT})	[μT]	NON VALUTATO
DIFFERENZA	[μT]	-
VERIFICA		OK



CARATTERISTICHE STRUTTURA		
STRUTTURA		11_ABRUZZO
COMUNE		FRESAGRANDINARIA
UBICAZIONE	(campate) Elettrodotto Esistente	141 - 142
DESTINAZIONE D'USO		ABITAZIONE
STATO CONSERVAZIONE		BUONO
Ascissa - X	WGS 84 F33 N	473430.8535
Ordinata - Y	WGS 84 F33 N	4647770.067
QUOTA SUOLO	[m]	309
ALTEZZA STRUTTURA	[m]	6
FUORI ASSE	[m]	211
INDUZIONE MAGNETICA (B_{MAX})	[μ T]	2.19
INDUZIONE MAGNETICA (B_{TOT})	[μ T]	2.50
DIFFERENZA	[μ T]	0.31
VERIFICA		OK



8 CONCLUSIONI

In conclusione dalle valutazioni effettuate si conferma che i tracciati degli elettrodotti oggetto di realizzazione sono stati studiati in modo da rispettare il limiti previsti dal DPCM 8 luglio 2003:

- il valore del **campo elettrico** è sempre inferiore al limite fissato in 5 kV/m
- il valore del **campo di induzione magnetica**, in corrispondenza dei punti sensibili (abitazioni, aree in cui si prevede una permanenza di persone per più di 4 ore nella giornata) è sempre inferiore a 3 μ T.

Si può concludere che relativamente alle strutture, per le quali, nelle **condizioni attuali di esercizio**, è verificato l'obiettivo di qualità di 3 μ T ($B_{MAX} < 3\mu T$), tale valore continua ad essere verificato ($B_{TOT} \leq 3\mu T$), anche considerando l'effetto cumulativo degli elettrodotti esistenti e quelli di nuova costruzione.

In relazione ai recettori per i quali, nelle attuali condizioni di esercizio, è rispettato il valore di attenzione 10 μ T ma non l'obiettivo di qualità ($B_{MAX} \geq 3\mu T$), la realizzazione del nuovo non modifica sostanzialmente l'esposizione al campo di induzione magnetica. L'incremento del campo, nelle condizioni peggiori possibili è inferiore a 0.1 μ T ($B_{TOT} \leq B_{MAX} + 0.1$).

9 APPENDICE A: APPROFONDIMENTO LEGISLATIVO

L'esigenza di tutela della salute delle popolazioni interessate dell'opera elettrica è stata considerata ed attuata con ampia applicazione del principio di precauzione, tant'è che le distanze osservate consentono il pieno rispetto di quanto previsto nel D.P.C.M. del 8.7.2003 recante la *"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti"* (in G.U. 29.8.2003), come comprovato dalle relazioni tecniche agli atti del procedimento autorizzativo e di VIA.

Com'è noto, il D.P.C.M. 8.7.2003 stabilisce i seguenti limiti:

- fissa il limite di esposizione in 100 microtesla per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico;
- stabilisce il valore di attenzione di 10 microtesla, da osservare per gli elettrodotti esistenti, a titolo di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere;
- fissa, quale obiettivo di qualità da osservare nella progettazione di nuovi elettrodotti, il valore di 3 microtesla in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore.

Le esigenze di tutela del diritto alla salute sono state quindi adeguatamente valutate e soddisfatte.

In particolare il valutatore regionale sostiene l'insufficienza delle misure imposte dalla L. 36/2001 e dal D.P.C.M. 8.7.2003 e la necessità di limiti più restrittivi.

Tale tesi è del tutto erronea atteso che le indicate norme fissano limiti e criteri che già costituiscono l'applicazione in concreto dei criteri più cautelativi e sono dettate sulla base delle più recenti ed autorevoli conoscenze scientifiche.

È utile, al fine di comprendere l'adeguatezza della tutela apprestata dell'attuale normativa che regola le emissioni elettromagnetiche, ripercorrere l'iter che ne ha condotto alla emanazione.

Sino alla fine degli anni '80, i parametri di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da impianti elettrici erano individuati in tutti gli Stati facendo riferimento diretto alle Raccomandazioni dei competenti organismi tecnico – sanitari quali l'IRPA–INIRC e l'ICNIRP, operanti in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La prima regolamentazione a livello normativo si è avuta in alcuni Stati (accanto l'Italia si può citare la Repubblica Federale Tedesca) solo a partire dagli anni '90.

In Italia, in esecuzione delle leggi n. 833/78 e n. 349/86, fu emanato il D.P.C.M. 23.4.1992 che, recependo le indicazioni dei ricordati organismi tecnico – sanitari, aveva fissato la soglia di esposizione della popolazione a 100 microtesla. Il predetto valore di 100 microtesla è stato successivamente confermato dalla Raccomandazione UE del 12.7.1999 nonché dalle prescrizioni degli organismi medico – scientifici che si occupano della materia, prima tra tutte l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

L'art. 5 del D.P.C.M. del 23.4.1992 aveva poi indicato delle distanze tra conduttori e fabbricati destinati a presenza prolungata delle persone variabili in funzione della tensione di esercizio della linea (circa 11 metri per le linee a 150 kV).

Successivamente è stata emanata la legge 22.2.2001, n. 36 "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" che si ispira espressamente ai principi di prudenza e cautela sul piano sanitario "*ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine*" [(art. 3, comma 1, lett.c), dunque senza che sussistano prove in tal senso], in applicazione del principio di precauzione (art. 1) di derivazione comunitaria di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea (art. 1, comma 1, lett. b della legge). In ordine alle tematiche di carattere sanitario detta legge attribuisce alla esclusiva competenza statale (art. 3) la fissazione delle soglie di esposizione della popolazione, indicate (a seconda del tipo di esposizione) in limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità secondo la definizione degli stessi data al precedente art.3. In particolare l'art. 3, comma 1, lett.b) definisce **limite di esposizione** «*il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'art.1, comma 1, lett.a)*»; la successiva lett. c) definisce **valore di attenzione** «*il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'art.1, comma 1, lett.b) e c)*. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge». Infine, a termini della lett. d) sono obiettivi di qualità «1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'art.8; 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'art.4, comma 1, lett.a) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi».

La legge non ha fissato direttamente tali parametri ma, secondo quanto indicato dall'art. 4, essi sono stati successivamente stabiliti dal D.P.C.M. 8.7.2003 che, dopo avere confermato il parametro di 100 microtesla quale limite di esposizione (art. 3, comma 1), ha fissato "*a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici*", il valore di attenzione di 10 microtesla che deve essere rispettato "*nelle aree gioco per*

l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere". Inoltre ha stabilito in valore limite di 3 microtesla per la progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e, in un'ottica di reciprocità, anche nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio².

Il D.P.C.M. in parola è stato preceduto dal parere del Consiglio Superiore di Sanità del 24.6.2002, nonché dalla dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici³.

Quest'ultimo costituisce il più importante ed aggiornato documento esistente in Italia sul tema in questione. Al riguardo, sarebbe probabilmente sufficiente la lettura delle premesse fatta dal Commissario Straordinario dell'ANPA (Agenzia Nazionale Protezione Ambiente) prof. Renato Angelo Ricci⁴. Da tale rapporto si evince che:

- tutte le analisi delle informazioni scientifiche attualmente disponibili hanno indicato che non c'è conferma che l'esposizione ai CEM al di sotto dei limiti indicati dall'ICNIRP (100 microtesla) sia pericolosa per la salute umana;
- il limite di esposizione di 100 microtesla è l'**unico limite** indicato a tutela della salute dagli Organismi competenti in materia che sono principalmente l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'ICNIRP ed è condiviso nei pareri di altre organizzazioni professionali specializzate quali il *National Radiological Protection Board* britannico (NRPB), il *National Institute of Environmental Health Sciences* (NIEHS) e la *National Academy of Sciences* degli Stati Uniti, nonché la *Royal Society of Canada* e il Consiglio Sanitario Nazionale dei Paesi Bassi;

² Si rileva peraltro che l'obiettivo di qualità (art. 3. comma 1, lett.d della legge quadro) ha una funzione urbanistica e non sanitaria. Sul punto cfr. anche Tribunale di Milano n. 10009/2003 che, esaminando in modo approfondito la legge quadro, ha osservato come l'unico parametro dichiaratamente a tutela della salute della popolazione è il limite di esposizione, secondo quanto disposto dal combinato disposto degli artt. 1,1 comma, lett.a) e 3, 1 comma, lett.b. In effetti tale ultima disposizione, in particolare, stabilisce espressamente che il non superamento del limite di esposizione mira alla finalità di cui alla lettera a) del precedente art. 1, ossia la *"tutela della salute ai sensi e nel rispetto dell'art. 32 Cost."*. Il parametro del valore di attenzione è invece dichiaratamente rivolto (art. 3,1° comma lett.c) alle altre finalità indicate dalle lett. b) e c) dell'art. 1 e che sono, appunto, la promozione della ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la promozione l'innovazione tecnologica ecc..

³ Preme sottolineare la autorevolezza del Comitato che era composto dal prof. Francesco Cognetti dell'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro "Regina Elena" di Roma, dall'epidemiologo inglese prof. Richard Doll dell'Università di Oxford, dal prof. Tullio Regge dell'Università di Torino, dal prof. Gabriele Falciasecca dell'Università di Bologna e dal dott. Michael Repacholi che è il coordinatore del programma di protezione dai campi elettromagnetici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

⁴ Si riporta la presentazione del lavoro della Commissione interministeriale fatta dal Commissario Straordinario ANPA secondo cui *"L'autorevolezza dei componenti della Commissione stessa ci esime dal dare giudizi di merito sulla oggettività e sul rigore che caratterizzano la dichiarazione. Essa può essere considerata un compendio basato su criteri rigorosamente scientifici di quanto le Comunità Scientifiche Internazionali più accreditate hanno da tempo valutato e raccomandato in tema di eventuali rischi da campi elettromagnetici. Preme qui rilevare che il pregevole lavoro della Commissione si confronta adeguatamente con quanto espresso a più riprese dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dalla Commissione Internazionale per la Protezione delle Radiazioni non Ionizzanti (ICNIRP), dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC). Del resto la stessa dichiarazione ripercorre l'iter di queste valutazioni insieme a quelle di numerosissimi studi fisico - biologici ed epidemiologici.*

I risultati cui è pervenuta la Commissione e le raccomandazioni espresse, che sono in conclusione, si commentano da sole Non resta che augurarci che, nell'ambito di una opportuna e concreta valutazione politica cui spetta il compito di adeguate decisioni, tali raccomandazioni vengano tenute nel debito conto anche al fine di rendere più sereni e scientificamente corretti gli interventi necessari atti a tranquillizzare l'opinione pubblica".

- tutti i Paesi dell'Unione Europea applicano il predetto limite di 100 microtesla indicato anche dalla **Raccomandazione UE del 12.7.1999**.
- In Italia è stata scelta una soluzione ancora più cautelativa, tant'è che, in applicazione del principio comunitario di precauzione richiamato dall'art. 1 della legge quadro 36/2001, i parametri di esposizione sono stati fissati in misura inferiore. In definitiva **la normativa nazionale può essere considerata a ragione la più cautelativa al mondo**.

Sempre in via ricostruttiva, deve poi essere necessariamente richiamarsi quanto affermato dalla **sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del 7.10.2003⁵**. La Consulta era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di quattro leggi regionali riguardanti la tematica dei campi elettromagnetici generati da impianti di telecomunicazione, radiotelevisivi e di trasporto di energia elettrica. In particolare, per quanto concerne questi ultimi, la Corte ha esaminato, tra le altre, anche le normative regionali (come la legge regionale Campania n. 13 del 24.11.2001) che stabilivano un parametro di esposizione ai campi elettromagnetici (0,2 microtesla) diverso da quello stabilito a livello statale.

Con la sentenza n. 307/03 la Corte ha accolto sul punto i ricorsi ed ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tali disposizioni regionali. Dopo avere ricordato il regime delle competenze in materia, come delineato nella legge quadro n. 36/2001, la Corte ha escluso che le Regioni possano legittimamente fissare valori – soglia (limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità definiti come valori di campo) **diversi e più restrittivi di quelli indicati dalla normativa statale⁶**. Da

⁵ Nella sentenza (pagg. 51 e segg.) si legge testualmente: *“L’esame di alcune delle censure proposte nei ricorsi presuppone che si risponda all’interrogativo se i valori-soglia (limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità definiti come valori di campo), la cui fissazione è rimessa allo Stato, possano essere modificati dalla Regione, fissando valori-soglia più bassi, o regole più rigorose o tempi più ravvicinati per la loro adozione. La risposta richiede che si chiarisca la ratio di tale fissazione. Se essa consistesse esclusivamente nella tutela della salute dai rischi dell’inquinamento elettromagnetico, potrebbe invero essere lecito considerare ammissibile un intervento delle Regioni che stabilisse limiti più rigorosi rispetto a quelli fissati dallo Stato, in coerenza con il principio, proprio anche del diritto comunitario, che ammette deroghe alla disciplina comune, in specifici territori, con effetti di maggiore protezione dei valori tutelati (cfr. sentenze n. 382 del 1999 e n. 407 del 2002). Ma in realtà, nella specie, la fissazione di valori-soglia risponde ad una ratio più complessa e articolata. Da un lato, infatti, si tratta effettivamente di proteggere la salute della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche (e da questo punto di vista la determinazione delle soglie deve risultare fondata sulle conoscenze scientifiche ed essere tale da non pregiudicare il valore protetto); dall’altro, si tratta di consentire, anche attraverso la fissazione di soglie diverse in relazione ai tipi di esposizione, ma uniformi sul territorio nazionale, e la graduazione nel tempo degli obiettivi di qualità espressi come valori di campo, la realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sottesi alle competenze concorrenti di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, come quelli che fanno capo alla distribuzione dell’energia e allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione. Tali interessi, ancorché non resi espliciti nel dettato della legge quadro in esame, sono indubbiamente sottesi alla considerazione del “preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee” che, secondo l’art. 4, comma 1, lettera a, della legge quadro, fonda l’attribuzione allo Stato della funzione di determinare detti valori-soglia. In sostanza, la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell’energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Tutt’altro discorso è a farsi circa le discipline localizzative e territoriali. A questo proposito è logico che riprenda pieno vigore l’autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l’uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli stessi”*

⁶ Nella sentenza è stato infatti sottolineato che, in forza di quanto stabilito dall’art. 4, 1° esigenza di massima protezione della salute della popolazione dagli effetti delle onde elettromagnetiche in base a quelle che sono le conoscenze scientifiche in materia e quella della realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sotto questo profilo sottesi alla potestà normativa concorrente regionale, ai sensi dell’art. 117, 3° comma Cost..

tale decisione emerge quindi con la massima autorevolezza il principio della **non derogabilità dei parametri di protezione sanitaria riservati alla competenza esclusiva dello Stato**. La Corte Costituzionale ha infatti riconosciuto alla fissazione a livello nazionale dei predetti valori – soglia la funzione di **punto di equilibrio** fra le contrapposte esigenze di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche e di realizzare e gestire gli impianti necessari al paese ed allo sviluppo della collettività. A fondamento della decisione è posto il principio che la determinazione da parte dello Stato dei parametri di protezione sanitaria, in relazione ai diversi tipi di esposizione, **è fondata sulle attuali conoscenze scientifiche in materia e non pregiudica il bene primario della salute** (ed infatti, la Corte ha appunto parlato di esigenza di **evitare al massimo** l'impatto dei campi elettromagnetici).

La Consulta, con la decisione in esame, ha quindi confermato il suo consolidato orientamento teso ad attribuire protezione assoluta al diritto alla salute, ribadito anche nella successiva sentenza n. 331 del 7.11.20037. Con tale ultima decisione, muovendo dalla precedente sentenza n. 382/99 (resa sulla L.R. Veneto n. 27/93 che aveva introdotto per la prima volta il parametro di esposizione di 0,2 microtesla) ha affermato che *“la questione allora decisa non si collocava entro un'organica disciplina esaustiva della materia, attraverso la quale si persegue un equilibrio tra esigenze plurime, necessariamente correlate le una alle altre, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull'intero territorio nazionale della rete per telecomunicazioni (cfr. la sentenza di questa Corte n. 307 del 2003, punto 7 del considerato in diritto). In questo contesto, interventi regionali del tipo di quello ritenuto dalla sentenza del 1999 non incostituzionale, in quanto aggiuntivo, devono ritenersi ora incostituzionali, perché l'aggiunta si traduce in un'alterazione, quindi in una violazione, dell'equilibrio tracciato dalla legge statale di principio”*. La Corte Costituzionale ha dunque riconosciuto che esiste oggi in Italia **una legge organica che si indirizza nel senso della protezione, preventiva ed in via di cautela, avverso i possibili (dunque non provati) effetti nocivi a lungo termine della esposizione ai campi elettromagnetici, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 174 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea (art. 1, 1° comma, lett. b) della legge quadro n. 36/2001)**.

Da tutto quanto sinora rilevato discende che se nemmeno il legislatore regionale può introdurre limiti più restrittivi perché non è ammessa una cautela ulteriore rispetto a quella già massima individuata, in applicazione del principio di precauzione, dal legislatore statale, a maggior

In altre parole, secondo la Corte Costituzionale, la fissazione unitaria a livello nazionale di tali valori – soglia costituisce principio fondamentale stabilito dalla legge statale ed è pertanto vincolante per le Regioni *“nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto di energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato”*.

⁷ Questa seconda decisione della Corte muove formalmente da una disciplina regionale in tema di telecomunicazioni e non di impianti elettrici. Tuttavia, l'esplicito riferimento operato dalla Corte sia alla precedente sentenza sulla L.R. n. 27/93, sia alla parte motiva del settimo considerando della sentenza n. 307/2003 (entrambi riferentesi agli elettrodotti) rende palese che i suesposti principi si applicano alla vicenda qui considerata.

ragione il valutatore regionale non potrà individuare in via amministrativa – sulla base della propria autonoma acquisizione di conoscenza tecniche – limiti più cautelativi.

E non è superfluo qui rilevare come il D.P.C.M. 8.7.2003 sia una norma regolamentare legificata, non solo poiché trae origine da una specifica norma della legge quadro n. 36/2001 (art. 4, comma 2, lett.a), ma anche perché diretta a completare e a rendere applicabili le stesse disposizioni della legge. Come infatti riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 307/03, le disposizioni contenute nel D.P.C.M. esprimono un principio fondamentale della legislazione e pertanto prevalgono anche rispetto alla legislazione regionale (che infatti ad esse devono conformarsi ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge quadro) in quanto espressione di una **funzione riservata dello Stato**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della stessa legge. Se da un lato, quindi, il legislatore, operando senza fissare direttamente i suddetti parametri all'interno della legge quadro, ha recepito il principio precauzionale in modo da consentirne la continua applicazione in parallelo ai progressi scientifici (art. 7 del DPCM 8.7.2003 di cui si è detto), dall'altro ha comunque voluto che tale principio fosse sempre collegato a limiti fissi e predeterminati, per mezzo del rinvio ai decreti che stabiliscono (e stabiliranno in futuro) tali limiti. Ne consegue, in definitiva, che il D.P.C.M. 8.7.2003 poiché direttamente inerente, con carattere di necessità, alla sfera applicativa della legge quadro n. 36/2001, assume la stessa natura di quella e costituisce non già una fonte secondaria ma subprimaria, del tutto assimilabile alla fonte (primaria) da cui dipende.

Da tutto quanto sinora detto emerge che non è accoglibile l'impostazione del valutatore regionale secondo la quale dovrebbero essere rispettati limiti diversi da quelli fissati per legge.